

PROVINCIA DI SIENA

Servizio "Risorse Faunistiche e Riserve Naturali"

Vista la Legge n. 157 dell'11.02.1992 e la Legge Regionale n. 3 del 12.01.1994 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la Legge Regionale n. 20 del 10.06.2002 (Calendario Venatorio e modifiche alla L.R. n. 3 del 12.01.1994) e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 54 del 16.05.2007 (Piano Faunistico-Venatorio Regionale);

Visto il D.P.G.R. n. 33/R del 226/07/2011 "Regolamento di attuazione della L. R. 12 gennaio 1994 n. 3 (recepimento della L. 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")";

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 132 del 28.11.2005 (Piano Faunistico-Venatorio provinciale);

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 126 del 19.07.2011 (L.R. 20/02 e successive modificazioni e integrazioni. Determinazioni di competenza della Provincia per la Stagione Venatoria 2011-2012) e atti collegati;

Il Dirigente rende noto il

CALENDARIO VENATORIO 2011-2012

NORME REGIONALI

Testo della Legge Regionale n° 20 del 10.6.2002

Capo I - STAGIONE VENATORIA

Articolo 1 - Stagione venatoria e giornate di caccia

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.

2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

3bis. In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l'attività venatoria è l'attività di allenamento e addestramento cani sono consentite nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.

Articolo 2 - Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:

- a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
- b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
- c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
- d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;

- e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
- f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
- g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
- h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
- l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,30.

2. Fanno eccezione:

- a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;
- b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

Capo II - ESERCIZIO DELLA CACCIA

Articolo 3 - Modalità e forme di caccia

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.

2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La Provincia può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita.

3. È vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.

5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'art. 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico.

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

7. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento al beccaccino.

7 bis. Le province nell'ambito del calendario venatorio provinciale possono decidere che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.

8. La caccia alla lepore in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

Articolo 4 - Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i 20 capi di selvaggina migratoria.

2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:

- a) lepore: un capo;
- b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;
- c) beccaccia: tre capi;
- d) tortora: dieci capi.

3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.

4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Articolo 4 bis - Sicurezza nell'esercizio venatorio

1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

Articolo 5 - Allenamento ed addestramento cani

1. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all'articolo 30 comma 10 della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di

settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia (ATC). L'allenamento e l'addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'art. 42 comma 2 della L.R. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.

*NOTA: si ricorda che ai sensi della l.r. 7/1999, la quale ha modificato l'art. 30 comma 10° - della l.r. 3/1994, l'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica.

Articolo 6 - Tesserino venatorio

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.

2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno < ■ > o < ● > mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia, dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato negli appositi spazi, al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1 comma 3, dell'articolo 8 comma 1, o in altre Regioni sono cumulabili.

3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (■) o (●) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al Comune di residenza o in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.

Articolo 6bis

Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori abilitati, un apposito tesserino in cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all'art. 6.

Capo III - CALENDARIO VENATORIO

Articolo 7 - Periodi di caccia e specie cacciabili

1. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (*Streptopelia turtur*). Per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.

2. Dalla terza domenica di settembre all' 8 dicembre è consentita la caccia alla lepre comune. Le province possono, per motivate ragioni legate alla consistenza faunistica, posticipare la chiusura al 31 dicembre.

3. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapigliola, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.

4. Dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre è consentita la caccia al combattente.

5. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è consentita la caccia al cinghiale, anche in caso di terreno coperto da neve, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale. Le province definiscono le zone, i periodi ed i giorni di caccia.

6. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'art. 30 comma 6 della L.R. 3/1994 le Province predispongono a partire dal 1 agosto fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, mufone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla Provincia stessa, nelle Aziende Faunistico Venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. Il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve. Nei periodi 1 agosto - terza domenica di settembre e 1 febbraio - 15 marzo il prelievo è consentito per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì.

6bis. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della L.R. 3/1994, possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio.

Articolo 8 - *Deroghe*

1. La Giunta Regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate, nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle Province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta Regionale può altresì consentire, su richiesta delle Province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i 5 capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i 4 capi e per i palmipedi non può superare i 4 capi complessivi. La Giunta Regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 della L. 157/1992.

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.

3. Nelle aziende agriturismo-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle Province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.

4. Le Province possono, sentiti i Comitati di Gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 gennaio.

Capo IV

Modifica alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3.

Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157

"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Articoli 9-12

Omissis - Il testo degli articoli è riportato in modifica alla L.R. 12 gennaio 1994, n. 3.

Capo V - **NORME GENERALI**

Articolo 13 - *Immissioni*

Nei territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte dove la caccia è vietata.

Articolo 14 - *Sanzioni*

1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla L.R. 3/1994 e dalla Legge 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'articolo 58 della L.R. 3/1994.

2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da € 5 a € 30.

Articolo 15 - Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.

2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'articolo 12 comma 3 del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 (Regolamento di accesso e gestione degli Ambiti territoriali di caccia) determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

Articolo 16 - Abrogazione

1. La legge regionale 26 giugno 2001 n. 27 (Calendario venatorio 2001-2002) è abrogata.

NORME PROVINCIALI

ESERCIZIO VENATORIO

- A) Nel periodo dal 1 al 30 Gennaio 2012 è consentita la caccia su tutto il territorio provinciale esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, al quale si dovrà accedere con il fucile scarico, smontato o in custodia. Nello stesso periodo la caccia vagante con l'uso del cane (esclusivamente da ferma e da cerca) è consentita, solo alla BECCACCIA, all'interno delle superfici boscate, così come definite dall'art. 3 della L.R. 39/2000, ricadenti all'interno dell'area vocata per il Cinghiale individuata con disposizione del Dirigente Servizio "Risorse Faunistiche e Riserve Naturali" n. 1335 del 23.10.2007 e successive integrazioni e modificazioni con esclusione delle aree ricadenti all'interno delle ZPS elencate nell'allegato 1 della deliberazione di C.R. n. 6 del 2004. Nel periodo dal 1 al 30 Gennaio 2012 su tutto il territorio provinciale è consentita la caccia alla VOLPE nella tradizionale forma in battuta, con un minimo di 8 partecipanti, previa comunicazione alla Provincia dell'avvenuta costituzione della squadra e della designazione del Responsabile della medesima e nel rispetto delle indicazioni emanate allo scopo dagli ATC. Nei periodi in cui è consentita la caccia da appostamento, ai fini del recupero della selvaggina, è consentito l'uso del cane avente particolari attitudini al riporto, sotto il diretto controllo del proprietario o del conduttore, entro un raggio di 150 metri dall'appostamento stesso, ma con l'obbligo di rimanere sempre ad una distanza non inferiore a metri 50 da altri appostamenti dai quali è contemporaneamente esercitata l'attività venatoria.
- B) La caccia alla PERNICE ROSSA e alla STARNA è vietata su tutto il territorio provinciale ad eccezione delle Aziende Agrituristiche Venatorie. (Rif.: art. 7 - co 1°).
- C) La caccia alla LEPRE è consentita dal 18 Settembre all'8 Dicembre 2011 e può essere effettuata anche nella forma della battuta con un massimo di 4 partecipanti (Rif.: art. 7 - co 2° e art. 3 comma 8).
- D) La caccia di selezione da appostamento al CAPRIOLO, DAINO, MUFLONE e CERVO è consentita nei distretti di gestione e negli istituti faunistici pubblici e privati, secondo gli specifici piani di prelievo approvati dalla Provincia, dal 1 agosto al 17 settembre 2011 e dal 1 febbraio al 15 marzo 2012 per cinque giorni la settimana da

- un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto e comunque nel rispetto dei seguenti orari:
- a) dal 01 agosto al 15 agosto dalle ore 5,00 alle ore 22,00 (ora legale);
 - b) dal 16 agosto al 31 agosto dalle ore 5,30 alle ore 21,30 (ora legale);
 - c) dal 01 settembre al 15 settembre dalle ore 6,00 alle ore 21,00 (ora legale);
 - d) dal 16 settembre al 30 settembre dalle ore 6,00 alle ore 20,00 (ora legale);
 - e) dal 01 febbraio al 15 febbraio dalle ore 6,00 alle ore 19,00;
 - f) dal 16 febbraio al 28 febbraio dalle ore 5,30 alle ore 19,30;
 - g) dal 01 marzo al 15 marzo dalle ore 5,15 alle ore 19,45;
- E) La caccia al FAGIANO è consentita, nel territorio sottoposto a gestione programmata della caccia dal 18 Settembre fino al 31 Dicembre 2011. (Rif.: art. 8 – co 4°).
- F) La caccia al CINGHIALE si svolge con le seguenti modalità:
- a) Nelle zone non vocate per il cinghiale, nel periodo 2 novembre 2011 - 31 Dicembre 2011 è consentita, ad esclusione dei giorni di silenzio venatorio, la caccia al CINGHIALE in forma singola anche con l'utilizzo del cane da seguita ai soli cacciatori iscritti negli ATC della Provincia di Siena, qualora se ne presentasse l'opportunità. I capi abbattuti vanno segnati sul tesserino venatorio. (Rif. L.R. 20/2002: art. 7 – co. 5°)
 - b) L'ATC definisce le aree, all'interno delle zone non vocate, in cui predisporre interventi in forma collettiva, sulla base dell'entità dei danni e della densità dei cinghiali; tali interventi sono consentiti nel periodo 2 novembre 2011 - 30 gennaio 2012 nei giorni di lunedì e giovedì e saranno effettuati dalle squadre che si sono impegnate nella prevenzione dei danni durante l'anno. Suddetti interventi in battuta dovranno essere effettuati da un numero minimo di 30 partecipanti, di cui almeno 18 iscritti alla squadra di caccia al cinghiale indicata dall'ATC e almeno 12 cacciatori comunque aventi diritto. Nel periodo 2 novembre 2011 - 31 dicembre 2011 gli interventi dovranno essere predisposti dopo le ore 11.00. Ai capi abbattuti dovrà essere apposto il contrassegno numerato che andrà applicato all'orecchio sinistro del cinghiale dopo l'abbattimento e prima della rimozione dal luogo dell'abbattimento stesso. I capi abbattuti con le modalità di cui al presente punto non saranno computati nel piano di abbattimento approvato per i distretti di caccia al cinghiale.

- c) La caccia al CINGHIALE nelle zone vocate individuate con la citata D.D. 1335/2007 e successive integrazioni e modificazioni si svolge secondo la normativa vigente, comprensiva delle determinazioni di competenza della Provincia e degli ATC, dal 2 Novembre 2011 fino al 30 Gennaio 2012, ad esclusione dei giorni di silenzio venatorio, esclusivamente nella forma della battuta ed è consentita solo alle squadre assegnate ai Distretti di gestione. (Rif.:L.R. 20/2002: art. 7 – co 5°) Per la stagione venatoria 2011/2012, ogni squadra di caccia al cinghiale potrà effettuare battute congiuntamente ad altra squadra purchè ciascuna abbia un numero minimo di 18 cacciatori iscritti. Ne consegue che la battuta congiunta sarà composta da un minimo di 36 partecipanti. Dopo la terza battuta congiunta le squadre si intenderanno fuse a partire dalla stagione venatoria 2012-2013. Resta di competenza dell'ATC la redistribuzione del territorio da assegnare.
- d) Come disposto nel Piano Faunistico Venatorio provinciale 2006/2010 ogni squadra deve effettuare almeno 18 giornate di caccia al cinghiale. Di queste, laddove l'ATC rileva che ne sussistano le condizioni, almeno 6 dovranno essere effettuate nelle zone non vocate, con le modalità indicate al punto b.
- e) Nel periodo 18 settembre 2011 - 31 gennaio 2012, nelle zone non vocate per il cinghiale, individuate con la già citata D.D. 1335/2007 e successive integrazioni e modificazioni, gli ATC predispongono interventi di contenimento al CINGHIALE per le finalità previste dall'art.37 della LR 3/94 e.s.m., con le modalità di cui al Piano Annuale di Gestione degli Ungulati approvato con DG 194/2011, di norma nei giorni di silenzio venatorio se in forma collettiva.

PRE – APERTURA

La Provincia di Siena ha richiesto alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 8 della citata L.R. 20/2002, di consentire nel giorno 1 Settembre 2011:

- a) La caccia da appostamento alle specie TORTORA (*Streptopelia turtur*), COLOMBACCIO, MERLO, GAZZA, GHIANDAIA e CORNACCHIA GRIGIA dalle ore 6 alle ore 19 su tutto il territorio provinciale, con l'esclusione delle aree boschive, costituite da almeno un ettaro di superficie, di larghezza non inferiore a metri 50, non interrotte da coltivazioni o corsi d'acqua. In tali aree boschive l'attività venatoria potrà essere esercitata solo da appostamento fisso.
- b) La caccia solo da appostamento fisso alle specie ALZAVOLA,

GERMANO REALE e MARZAIOLA, dalle ore 6 alle ore 19 nei laghi artificiali della Provincia o altre superfici allagate artificialmente con esclusione di quelli ubicati all'interno delle ZPS;

Si da atto che, ove la Giunta Regionale accogliesse le suddette richieste:

- a) Ne sarà data comunicazione ampia ed immediata attraverso i mezzi di informazione.
- b. L'esercizio della caccia nel giorno 1 Settembre 2011 potrà essere praticato esclusivamente nell'ATC di RESIDENZA VENATORIA ai sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 33/R del 26/07/2011 - Art. 10, co. 5.
- c. L'esercizio della caccia potrà essere praticato per le specie TORTORA e MERLO fino al giorno 29 Dicembre 2011, e per la specie COLOMBACCIO, GAZZA, GHIANDAIA, CORNACCHIA GRIGIA, ALZAVOLA, GERMANO REALE e MARZAIOLA fino al giorno 29 Gennaio 2012.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento Regionale n. 13R del 25.02.2004, la distanza di impianto tra appostamenti temporanei non può essere inferiore a m. 80.

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA NELLE ZPS

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 16.06.2008 nelle ZPS di seguito elencate:

CRETE DI CAMPOSODO E CRETE DI LEONINA - MONTE OLIVETO MAGGIORE E CRETE DI ASCIANO - LAGO DI MONTEPULCIANO - LAGO DI CHIUSI - LUCCIOLA BELLA - CRETE DELL'ORCIA e DEL FORMONE

valgono le seguenti specifiche norme di regolamentazione dell'attività venatoria nell'ambito delle ZPS la cui validità cesserà con redazione e approvazione definitiva da parte della Provincia degli specifici piani di gestione di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00:

- divieto di effettuare l'apertura anticipata della caccia di cui all'articolo 8 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20;
- divieto di svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- divieto di esercitare prelievi in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE;
- divieto di effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli effettuati all'interno di istituti faunistici privati e di quelli effettuati

- con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura;
- divieto di abbattere esemplari appartenenti alle specie combattente e moretta;
- divieto di caccia alla beccaccia nel mese di gennaio;
- divieto di usare pallini di piombo nelle cartucce dei fucili da caccia all'interno della ZPS denominata Lago di Chiusi nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- divieto di costituzione di nuove zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti.

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Per effetto della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 340 del 26.07.1995 il territorio della Provincia di Siena è suddiviso in 3 Comprensori:

- SI 17 comprendente il territorio dei Comuni di: Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Chiusdino, Colle di Val d'Elsa, Monteriggioni, Monticiano, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, San Gimignano, Sovicille;
- SI 18 comprendente il territorio dei Comuni di: Asciano, Buonconvento, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteroni d'Arbia, Murlo, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, Siena;
- SI 19 comprendente il territorio dei Comuni di: Abbadia S. Salvatore, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, S. Casciano Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda.

In ogni comprensorio la caccia è consentita in forma programmata all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) che è rappresentato dalla porzione di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza di istituti e strutture e che non sia soggetta ad altra destinazione ai sensi del Piano Faunistico Regionale approvato con la Delib. C.R. n. 54 del 16.05.2007. L'accesso e la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia sono disciplinati dal Regolamento Regionale n. 13R del 25.02.2004 e s.m.- Titolo II.

Le Aziende Faunistico-Venatorie e Agrituristico-Venatorie, i Centri Privati di Riproduzione di Fauna Selvatica, le Zone di Ripopolamento e Cattura, le Riserve Naturali, le Oasi di Protezione, le Zone di Protezione, le Zone di Rispetto Venatorio, i Fondi Chiusi, i Complessi Demaniali e le altre zone di divieto sono opportunamente tabellate secondo le disposizioni di legge.